



**ORDINANZA N.21 DEL 17/07/2025**

**OGGETTO: Divieto di somministrazione, vendita per asporto e consumo di alcolici superiori a 5°, nonché di somministrazione e vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o in lattine di alluminio in occasione dei concerti in Piazza Matteotti nel periodo da giovedì 17 luglio 2025 a lunedì 21 luglio 2025 inclusi**

**IL SINDACO**

**ATTESO** che l'Amministrazione Comunale ha approvato l'organizzazione dei concerti con la presenza di artisti di rilievo locale e nazionale in piazza Matteotti per i giorni dal 17 luglio al 21 luglio 2025 inclusi, in orario compreso tra le ore 21:00 e le ore 00.00;

**CONSIDERATA** la necessità di prevenire fenomeni che possano ledere l'incolumità delle persone e turbare l'ordine e la sicurezza pubblica durante i suddetti eventi, a causa dell'abuso di sostanze alcoliche, dell'uso improprio di contenitori di bevande in vetro o in lattine di alluminio e anche al fine di evitare i rischi derivanti dalla dispersione a terra di frammenti delle stesse;

**RITENUTO** necessario e urgente adottare misure preventive volte a vietare, all'interno del perimetro delle manifestazioni e aree strettamente limitrofe, e segnatamente in Piazza Matteotti, Via Marconi e Piazza Luni, la somministrazione e vendita per asporto di bevande alcoliche con gradazione superiore a 5° dalle ore 20.00 e fino a che non sia decorsa 1 ora dalla conclusione di ogni singolo evento; la somministrazione, vendita e consumo di bevande in contenitori di vetro o lattine all'interno dell'area del concerto dalle ore 20 dei giorni indicati e fino a che non sia decorsa 1 ora dalla conclusione di ogni singolo evento; la vendita, somministrazione e consumo di bevande alcoliche e superalcoliche con gradazione superiore ai 5° nelle aree di concerto dalle ore 20.00 e fino a che non sia decorsa 1 ora dalla conclusione di ogni singolo evento;

**CONSIDERATO** necessario, pertanto, adottare un provvedimento di prevenzione che, fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni come stabilito dall'art. 689 C.P. e il divieto di somministrazione e vendita ai minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni di cui all'art. 14-ter della L. n. 125/2001, disponga, per tutto il periodo di durata delle manifestazioni di cui sopra e, precisamente dalle ore 20:00 e fino a che non sia decorsa 1 ora dalla conclusione di ogni singolo evento:

1. Divieto di introdurre nell'area del concerto bevande alcoliche con gradazione superiore a 5° in qualsivoglia contenitore;
2. Per tutti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar-ristoranti), attività commerciali in sede fissa e in forma ambulante e attività artigianali di vendita di beni alimentari di produzione propria operanti nell'area interna al seguente perimetro: Piazza Matteotti, Via Marconi e Piazza Luni,



a) Divieto assoluto di somministrazione e vendita di bevande in contenitori di vetro di qualunque genere, nonché di lattine in alluminio, prevedendo in sostituzione la somministrazione e vendita in contenitori di carta o plastica (in caso di impiego di bottiglie di plastica, queste devono essere private del tappo di chiusura), fatta salva la somministrazione effettuata ad avventori seduti ai tavoli dei pubblici esercizi;

b) Divieto assoluto di somministrazione, vendita per asporto e consumo nell'area di concerto di bevande alcoliche con gradazione superiore a 5° contenute in contenitori di qualunque specie e materiale, fatta eccezione per la somministrazione effettuata ad avventori seduti ai tavoli dei pubblici esercizi;

**Ritenuto** necessario, altresì, estendere tale divieto, anche alle attività commerciali in sede fissa e in forma ambulante ed alle attività artigianali di vendita di beni alimentari di produzione propria operanti all'interno del perimetro come sopra delimitato;

**Visti** gli artt. 50, 54 cc.1 e 4 del TUEL n. 267/2000 e s.m.i. e richiamato anche il vigente Regolamento di Polizia Urbana;

**Sentite** le associazioni di categoria;

**Informati** il Prefetto, gli Organi di Polizia e la Polizia Municipale;

### ORDINA

nelle giornate da giovedì 17 luglio a lunedì 21 luglio 2025 inclusi, dalle ore 20:00 e fino a che non sia decorsa 1 ora dalla conclusione di ogni singolo evento, nelle aree corrispondenti a Piazza Matteotti, Via Marconi, Piazza Luni, per le motivazioni illustrate in premessa:

1. Divieto di introdurre nell'area del concerto bevande alcoliche con gradazione superiore a 5° in qualsivoglia contenitore;

2. Per tutti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar-ristoranti), attività commerciali in sede fissa e in forma ambulante e attività artigianali di vendita di beni alimentari di produzione propria operanti nell'aree prossime a quella di concerto, e segnatamente in Piazza Matteotti, Via Marconi e Piazza Luni:

a) Divieto assoluto di somministrazione e vendita di bevande in contenitori di vetro di qualunque genere, nonché di lattine in alluminio, prevedendo in sostituzione la somministrazione e vendita in contenitori di carta o plastica (in caso di impiego di bottiglie di plastica, queste devono essere private del tappo di chiusura), fatta salva la somministrazione effettuata ad avventori seduti ai tavoli dei pubblici esercizi;

b) Divieto assoluto di somministrazione, vendita per asporto e consumo nell'area di concerto di bevande alcoliche con gradazione superiore a 5° contenute in contenitori di qualunque specie e materiale, fatta eccezione per la somministrazione effettuata ad avventori seduti ai tavoli dei pubblici esercizi;



### AVVERTE

· che l'inosservanza alla presente ordinanza è punibile, ai sensi dell'art. 50 comma 7-bis.1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con la sanzione pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00.

Qualora la stessa violazione sia commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 comma 1 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689;

· che la vigilanza circa l'ottemperanza sarà effettuata dalla Polizia Municipale e dalle Forze di Polizia.

### DISPONE INFINE

che responsabile del presente procedimento è la Comandante della Polizia Locale di Sarzana;

che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito internet del Comune di Sarzana ed invio ai mezzi di informazione;

di trasmettere il presente provvedimento a:

- Prefettura della Spezia;
- Comando Provinciale dei Vigili Del Fuoco della Spezia;
- Comando di Polizia Locale di Sarzana;
- Associazioni di categoria;
- Uffici Comunali SUAP, Cultura, URP e Stampa

Informa che avverso il presente provvedimento sono esperibili il ricorso al Tribunale Amministrativo della Liguria o, in via alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro i rispettivi termini di giorni 60 o 120 decorrenti dalla sua pubblicazione.

La presente ordinanza sostituisce integralmente l'ordinanza sindacale n. 20 del 16/07/2025, contenente errore materiale in punto di durata dei divieti, che si protrarranno dalle ore 20:00 e fino a che non sia decorsa 1 ora dalla conclusione di ogni singolo evento.

Sarzana, 17/07/2025

Il Sindaco  
Cristina Ponzanelli

